

27 Agosto 2008 da www.repubblica.it

Procedono i lavori per la costruzione della nuova base americana di Vicenza

Il Consiglio di Stato ha annullato lo stop stabilito in precedenza dal Tar di Venezia

Dal Molin, sì all'ampliamento Respinto il ricorso del Codacons

ROMA - La base americana di Vicenza "Dal Molin" va avanti. Il sì arriva dal Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso presentato dal Codacons per la revoca dell'ordinanza con la quale il 29 luglio scorso era stato dato il via libera alla realizzazione dei lavori di ampliamento della base Usa di Vicenza. La IV sezione ha così annullato lo stop stabilito in precedenza dal Tar di Venezia.

I giudici di Palazzo Spada hanno spiegato che, in vista dell'ampliamento, la questione ambientale sollevata dal Codacons era già stata esaminata e non erano emerse ragioni di grossi danni al territorio. Anche per il referendum popolare richiesto, nella sentenza si precisa che "questo non è previsto per legge ma è una possibilità eventuale vagliata dalle direttive comunitarie".

Il ricorso del Codacons è stato respinto perché, scrive il Consiglio di Stato, "non è comunque sufficiente la dimostrazione di un danno grave ma è altresì necessaria la sussistenza di elementi di fondatezza in diritto della istanza stessa".

Ora la questione dell'allargamento della base Usa passerà al Tar del Veneto che l'8 ottobre prossimo deciderà in merito. Intanto la zona di demanio militare è stata consegnata agli Stati Uniti e da questi alle cooperative appaltatrici che inizieranno i lavori.

Il Codacons, intanto, si dichiara "moderatamente soddisfatto" sull'esito del proprio ricorso, nonostante tutto. Secondo l'associazione a tutela dei consumatori, il Consiglio di Stato ha così riaperto la strada all'unico giudice competente sulla materia, il Tar del Veneto. "Inoltre - sottolinea il Codacons - la nuova sezione ha precisato che quanto affermato nell'ordinanza del 29 luglio non è vincolante per il Tar del Veneto che quindi potrà annullare le autorizzazioni concesse e disporre il blocco per la costruzione della base".

Soddisfazione anche in merito alla consultazione popolare: "Mentre la precedente ordinanza aveva lasciato intendere che fosse vietata, scatenando a Vicenza denunce a livello politico, ora - ha aggiunto il Codacons - si è precisato che è comunque prevista, oltretutto da una direttiva europea che prescrive di acquisire l'opinione della popolazione".



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanze: 4438/2008
Registro Generale: 5344/2008

Sezione Quarta

composto dai Signori: Pres. Giovanni Vacirca Cons.
Goffredo Zaccardi Cons.
Antonino Anastasi Cons.
Sergio De Felice Cons.
Raffaele Potenza Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **26 Agosto 2008**.

Visto **art.21**, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTERO DELLA DIFESA

rappresentato e difeso da: *AVVOCATURA GEN STATO*
con domicilio in Roma *VIA DEI PORTOGHESI 12*

contro

CODACONS

rappresentato e difeso da: Aw. *CARLO RIENZI* con
domicilio eletto in Roma *VIALE GIUSEPPE MAZZININ. 73*

ECOISTITUTO DEL VENETO "ALEXLANGER"

non costituitosi;

CODACONS VENETO

non costituitosi;

CASELLA ANTONIO

non costituitosi;

VERLATODINO

non costituitosi;

RIZZOLI VITTORIO

non costituitosi;

ZACCARIA BENEDETTO

non costituitosi;

XAUSAANNA

non costituitosi;

STUPIGGIA ANTONIO

non costituitosi;

SOCCIOMATTEO

non costituitosi;

BONATO BRUNO

non costituitosi;

SCALZOTTO FRANCESCO

non costituitosi;

MAGNAGUAGNO FILIPPO

non costituitosi;

ALBERA GIANCARLO

non costituitosi;

CAZZARO PIETRO

non costituitosi;

e nei confronti di

REGIONE VENETO

rappresentato e difeso dagli: *Avv.ti EZIO ZANON e LUIGI MANZI*
con domicilio eletto in Roma *VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5*

COMUNE DI VIGENZA

rappresentato e difeso dagli: *Aw.ti LORETTA CHECCHINATO e MAURIZIO TIRAPELLE*
con domicilio eletto in Roma *VIA P. LUIGI DA PALESTRINA 19*

PROVINCIA DI VIGENZA

non costituitosi; *CMR*

COOPERATIVA MURATORI RIUNITI

non costituitosi; *CMC*

COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI

non costituitosi; Rappresentato e difeso da

CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI

non costituitosi;

STATI UNITI D'AMERICA

non costituitosi;

AEROPORTI VICENTINI SP.A.

rappresentato e difeso dagli: *Aw.ti DARIO MENEGUZZO e ORLANDO SIVIERI*
con domicilio eletto in Roma *VIA COSSERIA N 5*

Interveniente ad Opponendum

COMUNE DI PADOVA rappresentato e difeso dagli:

Avv.ti ALESSANDRO MONTOBBIO, FABIO LORENZONI

e *VINCENZO MIZZONI* con domicilio

eletto in Roma *VIA DEL VIMINALE NAS*

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR VENETO - VENEZIA .Sezione I n. 435/2008** , resa tra le parti, concernente **NULLA OSTA PER REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO BASE U.S.A. DAL MOLIN**;

Vista detta ordinanza;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento dell'appello cautelare contro la stessa proposto e conseguente rigetto della misura cautelare (CDS, IV n. 3992 del 29/7/2008);

Vista la domanda di revocazione della predetta ordinanza n. 3992/08, presentata dal CODACONS;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

AEROPORTI VICENTINI S.P.A. - CODACONS - COMUNE DI PADOVA -
COMUNE DI VICENZA - REGIONE VENETO

Udito il relatore Cons. Raffaele Potenza e uditi, altresì, per le parti l'avvocato dello Stato Cesaroni, l'avv. Rienzi, l'av. Lorenzoni e l'av. L. Manzi;

PREMESSO , con riferimento al profilo del danno nelle more del giudizio, che : - l'amministrazione appellante aveva evidenziato che nelle more dell'approvazione definitiva del progetto nessuna attività realizzativa poteva essere avviata;

- l'ordinanza di cui si domanda la revoca, ha negato la misura cautelare concessa in prime cure rilevando che non appaiono ragioni di danno ambientale;

CONSIDERATO che l'istanza di revoca in esame :

fa rilevare che, successivamente all'ordinanza di cui si chiede la revoca, a seguito della consegna dell'area si sarebbe avviata una trasformazione dello stato dei luoghi esistente al momento dell'ordinanza, a prova del quale chiede venga ordinata l'esibizione del verbale di consegna dell'area stessa;

- gli accadimenti denunciati dalla domanda in quanto fatti sopravvenuti all'ordinanza, apparirebbero idonei ad integrare uno dei due elementi dell'azione cautelare, costituito dal danno grave ed irreparabile nelle more del giudizio di merito;

RILEVATO, tuttavia che :

- ai fini della concessione della misura cautelare (nella specie chiesta per derivazione dall' eventuale accoglimento della domanda di revoca) non è comunque sufficiente la dimostrazione di un danno grave ma è altresì necessaria la sussistenza di elementi di fondatezza in diritto della istanza stessa;

- la necessaria presenza di tali elementi nella fattispecie è stata già vagliata ed esclusa ,con diffusa motivazione, dall'ordinanza 29 7 08 resa su tutte le questioni controverse;

- sui richiamati aspetti relativi ai profili di fondatezza, la domanda di revoca formula censure che non integrano i presupposti dell'art. 395 c.p.c, ma costituiscono la reiterazione di contestazioni già esaminate dall'ordinanza resa sull'appello cautelare, non risultando pertanto ammissibili ;

- inoltre ed in particolare:

- con riguardo al terzo ordine di censure (violazione dei limiti della giurisdizione per aver l'ordinanza assunto il contenuto di una decisione di merito ed aver dichiarato legittimi atti non esaminati in primo grado), la doglianza è inammissibile in quanto l'ordinanza non ha effetti decisori, e comunque le considerazioni ivi svolte sui profili di fondatezza ed ammissibilità del ricorso non sono vincolanti per il giudizio di merito, ma costituiscono allo stato soltanto una delle premesse per valutare la sussistenza dei presupposti della domanda cautelare;

-- con riferimento al quarto motivo si deduce che la Sezione abbia ignorato che il riferimento al memorandum d'intesa 2/2/1995 (operato dal TAR a proposito della consultazione popolare) era un mero errore materiale e che il riferimento doveva intendersi all'art. 6, comma 3₃ della "direttiva

N.R.G. 5344/2008

92743/CEE"; in tal modo la Sezione avrebbe fatto pensare che la consultazione popolare, non essendo prevista dal memorandum, sia vietata. La censura è inammissibile, poiché la Sezione ha preso in esame la motivazione contenuta nell'ordinanza del TAR (e sul punto riferendosi al contenuto del memorandum) e non ha affrontato problemi diversi, attinenti alle direttive comunitarie o all'ammissibilità di una consultazione popolare. Va, comunque, osservato per completezza che la direttiva del Consiglio delle Comunità europee, erroneamente indicata nell'istanza di revoca come n. "92743/CEE" (i cui estremi esatti sono n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), si limita a prevedere "se del caso" l'acquisizione del "parere dell'opinione pubblica".

P.Q.M.

Respinge l'istanza di modifica e/o nuova sospensiva e/o revocazione. (Ricorso numero: 5344/2008).

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 26 Agosto 2008

L'ESTENSORE
(Raffaele Potenza)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Vacirca)

IL SEGRETARIO
(Rosario Giorgio Camabuci)